

Gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento

di **Francesca Cilluffo**

L'approfondimento

La Legge n. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui finalità consiste nella conclusione di un accordo tra debitore e creditori con lo scopo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. La norma non richiede particolari qualifiche soggettive per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi: pertanto, vi può accedere qualunque soggetto, sia persona fisica, sia persona giuridica o ente. Successivamente, con il Decreto n. 202/2014, è stato istituito e regolamentato il registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. Il Regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Riferimenti

Decreto 24 settembre 2014, n. 202
Legge 27 gennaio 2012, n. 3

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3¹, introduce per la prima volta in Italia la disciplina per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nuova normativa nasce per far fronte alle crisi di liquidità dei debitori che non possono ricorrere alle ordinarie procedure concorsuali. La crisi da

“sovraindebitamento” può colpire sia i consumatori ed i lavoratori autonomi, sia gli imprenditori agricoli e gli imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari, gli enti non profit e le *start up* innovative. La condizione di debitore sovraindebitato si presenta quando vi è il “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Tre sono le procedure previste dalla normativa in esame:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano proposto dal debitore non consumatore che ai fini dell'omologazione giudiziale necessita del consenso favorevole di almeno il 60% dei creditori;
- il piano del consumatore che non necessita del consenso dei creditori, ma dei requisiti elencati nell'art. 10 della Legge e di un positivo giudizio di meritevolezza del debitore che non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento;
- la liquidazione di tutti i beni del patrimonio del debitore, alternativa al piano e all'accordo, può essere richiesta sia dal debitore ordinario che dal consumatore.

Novità di rilievo è l'introduzione della esdebitazione, ossia il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, sempre che sussistano i requisiti elencati nell'art. 14-*terdecies*.

Francesca Cilluffo - Notaio

Nota:

1 Cfr. in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

Gli Organismi di Composizione della Crisi

Ricoprono un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle procedure sopra elencate gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), costituiti nella Sezione terza della Legge n. 3/2012.

Possono essere OCC:

- gli appositi organismi costituiti da Comuni, Città Metropolitane, Regione e Istituzioni Universitarie pubbliche;
- gli organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA;
- il segretariato sociale regionale;
- gli ordini professionali degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, anche in associazione tra loro.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento istitutivo del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi, avvenuta con Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, le funzioni ad essi attribuite sono state svolte da professionisti o società tra professionisti in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di curatore fallimentare ex art. 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero da un notaio, nominati giudizialmente, così come disposto dall'art. 15, comma 9, della Legge n. 3/2012.

Funzioni attribuite agli OCC

Le funzioni attribuite agli OCC possono essere suddivise in tre gruppi, a seconda degli interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento:

- 1) consulenza del debitore: ausilio nella elaborazione dell'accordo o del piano;
- 2) fidefaciente verso il creditore: verifica della veridicità dei dati contenuti nel piano, attestazione della fattibilità del piano o dell'accordo, vigilanza sull'adempimento dell'accordo o del piano;
- 3) ausiliario del giudice: attuazione della pubblicità del piano o accordo, raccolta dei consensi dei creditori e relazione sull'esito della votazione, risoluzione di contestazioni e delle difficoltà che insorgono in sede di esecuzione dell'accordo.

Definizioni

Per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'OCC può altresì svolgere funzioni di organo liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di singoli beni. Questa pluralità di attribuzioni che sottendono ad esigenze tra loro contrastanti, ha indotto i commentatori a ravvisare possibili conflitti di interesse.

Tale pericolo può essere evitato

in sede di adozione dei regolamenti interni degli OCC, assegnando i molteplici compiti a professionisti diversi nell'ambito del medesimo organismo.

Gli OCC possono essere autorizzati dal giudice della procedura ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nelle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Iscrizione nel Registro

Il Regolamento ha introdotto requisiti molto pregnanti ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Si tratta sia di requisiti di professionalità (possessione di laurea magistrale in materie economico-giuridiche, partecipazione a corsi di perfezionamento e tirocinio, aggiornamento biennale: cfr. art. 4 del D.M. n. 202/2014) sia di requisiti di onorabilità per i gestori della crisi che compongono gli stessi Organismi (non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., non essere stati condannati a pena detentiva per reati elencati al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 202/2014, non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento).

Tra i requisiti elencati nell'art. 4, comma 3, del Regolamento alla lett. c) si prescrive il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento dei compiti di gestore della crisi.

Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del D.M. n. 202/2014 è prevista una esenzione dall'applicazione delle disposizioni sull'aggiornamento biennale per i professionisti appartenenti agli ordini professionali, se comprovano di avere già

svolto ruoli di curatore, commissario o delegato in almeno quattro procedure.

La Legge n. 3/2012 precisa che la costituzione degli OCC da parte degli enti pubblici dovrà essere compiuta senza produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È perciò prevedibile che la loro costituzione possa essere di scarsa realizzazione, considerati i costi derivanti dall'ottenimento dei requisiti indicati dal legislatore come indispensabili per l'iscrizione nel Registro (polizza assicurativa, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento).

Protagonisti nell'ambito degli OCC saranno prevedibilmente

gli ordini professionali, ed i singoli professionisti aventi i requisiti per la nomina a curatori fallimentari fino alla completa attuazione del D.M. n. 202/2014.

Osservazioni

Si ritiene, in proposito, che la norma contenuta nell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3/2012 che affidava ai singoli professionisti nominati dal giudice *ex art. 28* del R.D. n. 267/1942 i compiti e le funzioni degli OCC, debba essere considerata di natura transitoria. Con l'emanazione del Regolamento di cui al D.M. n. 202/2014, la possibilità per il giudice di nominare il singolo professionista dovrebbe venir meno non appena si saranno costituiti OCC, regolarmente iscritti nel Registro Ministeriale, in ogni circoscrizione di Tribunale.

Ritenere il contrario, significherebbe inficiare la nascita stessa degli OCC: i requisiti richiesti per l'iscrizione degli OCC sono più pregnanti e comportano costi maggiori di quelli richiesti dall'art. 28 della Legge Fallimentare per assumere l'incarico di curatore fallimentare, perciò il singolo professionista potrebbe pattuire con il debitore (così come sembrerebbe consentito dall'art. 14, comma 1, del D.M. n.

La novità

Con comunicato del 15 luglio 2015 il Ministero della Giustizia ha informato che è stato approvato il modello di domanda per iscriversi al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

La domanda, compilata in tutte le parti e firmata digitalmente, dovrà essere inviata:

- per posta elettronica certificata a: composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it

oppure

- nel caso in cui l'istante sia sfornito di firma digitale, dovrà essere inviata per posta ordinaria a: Ministero della Giustizia - Ufficio III - via Tronto 2 - CAP 00198 Roma.

202/2014) compensi più vantaggiosi rispetto all'OCC di natura pluripersonale.

Inoltre, consentire un "doppio binario" sembrerebbe contrario allo stesso dettato legislativo che considera gli Organismi come strutture pluripersonali, dotate di regolamenti ed articolazioni interne incompatibili con l'esercizio unipersonale delle funzioni ad essi attribuite (numero di gestori non inferiore a cinque per ogni Organismo, esistenza di un referente dell'Organismo dotato di un adeguato grado di indipendenza).

Una volta completata la creazione degli OCC in tutte le circoscrizioni di Tribunale, i

singoli professionisti, saranno chiamati a svolgere, all'interno degli stessi OCC, i compiti di gestori della crisi, iscritti nelle apposite sezioni del Registro. Con riferimento ai compensi spettanti agli OCC, il Regolamento stabilisce che, in mancanza di accordo con il debitore, la liquidazione competerà al giudice sulla base di parametri che rimandano al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 dettato per la liquidazione dei compensi di curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale delle procedure di concordato preventivo.

Conclusioni

L'emanazione del Regolamento che istituisce il Registro informatico degli OCC è stata accolta con grande soddisfazione dagli operatori, ma ha altresì creato perplessità.

Innanzitutto, come già segnalato, farà discutere la coesistenza, se si ritenesse consentito il c.d. doppio binario della competenza degli OCC con quella dei singoli professionisti nominati dal giudice *ex art. 28* della Legge Fallimentare.

Inoltre, le crisi da sovraindebitamento per loro natura dovrebbero riguardare situazioni meno complesse di quelle delle vere e proprie procedure concorsuali, sia

dal punto di vista quantitativo che qualitativo (imprenditori sotto soglia, consumatori, imprenditori agricoli), però la struttura creata dalla Legge n. 3/2012 e, soprattutto, i requisiti indicati nel

D.M. n. 202/2014, rendono eccessivamente macchinoso e tecnicamente complicato il ricorso alle procedure dagli stessi delineati, con il rischio di disincentivare il debitore dal loro utilizzo.

Cooperative e Enti non profit. Oggi anche da PC, Tablet e Smartphone.

Registrati subito su www.edicolaprofessionale.com

